

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA URBANA

Il presente regolamento:

- 1) È stato deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del 6 novembre 1993 con atto numero 46;
- 2) È stato pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal..... al.....;
- 3) È stato esaminato dal Comitato Regionale di Controllo sugli atti dei Comuni;
- 4) È stato affisso all'albo pretorio comunale dal..... al..... per 15 giorni consecutivi con la contemporanea pubblicazione, allo stesso albo pretorio, ed in altri luoghi consueti, di apposito manifesto annunciante la detta affissione;
- 5) È entrato in vigore il 06/10/1993;



Data
Il Segretario Comunale

INDICE GENERALE
CAPO I NORME GENERALI

Oggetto del regolamento Scopi del regolamento Ambito di applicazione Incaricati della vigilanza Agenti giurati di società Operazioni di Polizia Giudiziaria private

CAPO II DEGLI ESERCIZI DI VENDITA AL PUBBLICO

Degli esercizi di vendita al pubblico Obbligo di vendita Pesatura della merce

Mete o calmieri dei generi annonari di prima **necessità**

CAPO III DELLA NETTEZZA DELL'ABITATO

Disposizioni di carattere generale Portici - Cortili - Scale - Divieto di accumulare immondizie Espurgo dei pozzi neri
Altri divieti Materiali di risulta Conservazione degli edifici Delle canne fumarie
Divieto di lordare edifici ed impianti Ornamenti esterni dei fabbricati Dei viali e dei giardini
Vasche e fontane

Guasti ad edifici e ad impianti di pubblico Depositi in proprietà privata

Collocamento di targhe o lapidi commemorative Collocamento di cartelli ed iscrizioni
Altri divieti interesse

CAPO IV DELLO SGOMBERO DELLE IMMONDIZIE E DELLA NEVE, DELL'INNAFFIAMENTO

Sgombero delle immondizie Sgombero della neve Rimozione del ghiaccio e dei ghiaccioli Dell'innaffiamento
Fonti normative
Trasporto di strumenti da taglio
Trasporto di oggetti incomodi o pericolosi

CAPO VI DEI DIVIETI DI PASSAGGIO DETERMINAZIONE SPAZI PER LE FIERE

Divieti di passaggio

Transito delle carovane di nomadi Sosta dei nomadi e roulotte Circolazione e sosta delle auto-caravan Delle fiere e dei mercati
Bagni in luogo pubblico

CAPO VII DELLA CUSTODIA E CIRCOLAZIONE DEGLI ANIMALI INCOMODI E PERICOLOSI

Divieto di tenere animali Animali pericolosi Della tenuta dei cani Della tenuta dei gatti

CAPO VIII DEI MESTIERI RUMOROSI E INCOMODI PREVENZIONE INCENDI

Definizione
Autorizzazione
Orario per l'esercizio delle attività rumorose od incomode
Divieto di produrre rumori e suoni molesti Locali di pubblico spettacolo
Suono delle campane Prevenzione incendi

CAPO IX NORME FINALI E SANZIONI

CAPO I NORME GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento.

1. Con il presente regolamento sono disciplinate le seguenti materie:

- 1) gli esercizi di vendita al pubblico;
- 2) la nettezza dell'abitato e dei cortili interni delle case; circa il modo e il tempo di costruire, mantenere e spurgare i luoghi e depositi immondi;
- 3) lo sgombero delle immondizie e della neve dalle vie o da altri luoghi pubblici, e per l'innaffiamento di tali luoghi e vie;
- 4) mantenere la libera circolazione nei luoghi pubblici e per regolare il corso pubblico;

5) vietare il passaggio in certi luoghi o in certe ore dei veicoli o degli animali, quando ne sia dimostrata la necessità, per determinare gli spazi per le fiere, i mercati e giuochi pubblici, senza pregiudizio dei diritti delle proprietà circostanti;

6) i bagni in luogo pubblico;

7) la custodia e circolazione degli animali incomodi o pericolosi;

8) il cumulo, il deposito e la custodia delle materie accendibili; circa le altre cautele necessarie per evitare gl'incendi, nell'abitato e i provvedimenti relativi alla loro pronta estinzione;

9) l'esercizio delle professioni e dei mestieri rumorosi o altrimenti incomodi.

Art. 2 - Scopi del regolamento.

1. Il presente regolamento ha lo scopo di dettare norme idonee a garantire, nel territorio comunale, la convivenza civile, nonché la vigilanza sull'adempimento dei servizi ad essa connessi, concorrendo alla tutela dei diritti dei privati in armonia con il pubblico interesse e per lo sviluppo socio-economico della popolazione.

Art. 3 - Ambito di applicazione.

1. Il presente regolamento opera su tutto il territorio comunale, esclusi i seguenti centri abitati:

2. Le disposizioni del presente regolamento debbono essere osservate in correlazione ai disposti delle leggi, dei regolamenti, statali e regionali, nonché degli altri regolamenti comunali in vigore.

3. Oltre alle disposizioni del presente regolamento debbono essere osservati gli ordini, anche verbali, che, circa le materie oggetto del regolamento stesso, saranno dati, in circostanze straordinarie, dall'Autorità comunale o dagli Agenti di Polizia comunale.

Art. 4 - Incaricati della vigilanza.

1. Il servizio di polizia urbana è diretto dal Sindaco a mezzo del personale dell'Ufficio di Polizia comunale e viene effettuato dagli agenti comunali e dagli altri agenti e funzionari di polizia giudiziaria di cui all'art. 57 del Codice di Procedura Penale.

Art. 5 - Agenti giurati di società private.

1, Gli Agenti Giurati delle Società private legalmente costituite devono cooperare con gli altri agenti e funzionari per il regolare funzionamento dei servizi che attengono alla polizia urbana.

Art. 6 - Operazioni di Polizia Giudiziaria.

1, Nel procedere alle operazioni di polizia giudiziaria gli agenti ed i funzionari devono sempre osservare le vigenti norme del Codice di Procedura Penale.

2. Gli agenti hanno l'obbligo di sequestrare gli oggetti del reato, gli strumenti che servono a commetterlo e tutto quanto può costituire prova del reato, Gli oggetti sequestrati devono essere consegnati al funzionario responsabile della custodia.

CAPO I I DEGLI ESERCIZI DI VENDITA AL PUBBLICO

Art. 7 - Degli esercizi di vendita al pubblico.

1. Nelle leggi e nelle altre disposizioni statali e regionali trovano disciplina: a) il commercio;

b) i pubblici esercizi;

-

- c) la chiusura settimanale e l'orario dei pubblici esercizi; d) il commercio su aree pubbliche;
- e) la vendita delle carni fresche e congelate; f) la pubblicità dei prezzi;

nonché tutte le altre attività commerciali e di vendita al pubblico,

2, I prodotti o le confezioni di prodotti destinati al consumatore commercializzati sul territorio comunale devono riportare le indicazioni di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 126, recante «Norme per l'informazione del consumatore».

Art. 8 - Obbligo di vendita.

1. I venditori non possono rifiutare la vendita, a pronta cassa, degli oggetti domandati quando questi sono posti in vendita, anche se ne sia loro richiesta una piccola quantità.

2, Per i generi già confezionati la quantità minima resta la più piccola confezione.

Art. 9 - Pesatura della merce.

1, Per quanto concerne gli strumenti usati per pesare e per misurare trova applicazione il T.U. delle leggi sui pesi e sulle misure approvato con R.D. 23 agosto 1890, n. 7088, nonché il R.D. 30 gennaio 1909, n. 242 e successive modificazioni ed aggiunte.

2. Per quanto concerne la vendita a peso netto delle merci trova applicazione la legge 5 agosto 1981, n. 441, modificata dalle leggi 4 maggio 1983, n. 171, 5 giugno 1984, n. 211, e 10 aprile 1991, n. 128, nonché il Regolamento di esecuzione approvato con D.M. 21 dicembre 1984 (G.U. 29 dicembre 1984, n. 356).

Art. 10 - Mete o calmieri dei generi annonari di prima necessità.

1, La materia è oggi compiutamente disciplinata dalla legge e la competenza dei Comuni è stata soppressa con il D.L. 19 maggio 1930, n. 774.

CAPO 111 DELLA NETTEZZA DELL'ABITATO

Art. 11 - Disposizioni di carattere generale.

1. Ferme restando le vigenti disposizioni di igiene, tutti i luoghi aperti al pubblico, soggetti a servitù di pubblico passaggio od anche semplicemente in vista al pubblico, debbono essere tenuti costantemente puliti e sgombri da qualsiasi materiale.

Art. 12 - Portici - Cortili - Scale.

1, I portici, i cortili, le scale, le tettoie dei magazzini e dei cortili ed ogni altro simile accessorio o pertinenza degli edifici, devono, a cura dei proprietari e degli inquilini, essere mantenuti in stato di nettezza. Salvo le occupazioni temporanee e straordinarie per restauri, traslochi e simili, detti cortili, portici, anditi e scale devono essere mantenuti sgombri da ogni materiale che ne impedisca l'uso normale o nuoccia al decoro dell'edificio o sia, in qualsiasi modo, causa di disturbo, fastidio od impedimento.

Art. 13 - Divieto di accumulare immondizie.

1. È vietato accumulare spazzatura sulle strade, nei cortili delle case e loro attinenze, le quali debbono essere sempre sgombre da qualsiasi immondizia.

Art. 14 - Espurgo dei pozzi neri.

1. Lo spurgo dei pozzi neri deve essere fatto con botti a sistema inodore e le operazioni di ripulitura e trasporto debbono essere eseguite:

nel trimestre Gennaio - Marzo dalle ore..... alle ore.....
nel trimestre Aprile - Giugno dalle ore..... alle ore.....
nel trimestre Luglio - Settembre. dalle ore..... alle ore.....
nel trimestre Ottobre - Dicembre dalle ore..... alle ore.....

Art. 15 - Altri divieti.

1. È vietato:

a) gettare sulla pubblica via e nei canali l'acqua e materiali immondi, come pure di otturare le bocche dei fognoli;

b) spolverare panni dalle finestre e balconi prospicienti pubbliche strade; dalle finestre interne la spolveratura dei panni potrà farsi soltanto nelle ore antimeridiane fino alle 8 d'inverno e fino alle 7 d'estate; c) spaccare legna, lavare autoveicoli od altro nella pubblica via;

d) stendere il bucato sulle finestre, balconi, terrazze, ed in qualsiasi parte all'esterno delle abitazioni prospicienti pubbliche strade;

e) stendere il bucato lungo le pubbliche vie, sui passaggi, nei giardini pubblici;

f) lavare il bucato lungo i canali che attraversano vie pubbliche, alle pubbliche fontanelle, introdurre oggetti di qualsiasi natura e per qualsiasi scopo;

g) gettare qualsiasi oggetto nelle fontane e vasche pubbliche; h) fare qualsiasi scritta o segno sui muri e sulle strade;

i) lavorare sulle porte delle case, botteghe o magazzini.

Art. 16 - Materiali di risulta.

1. I materiali provenienti da scavi o demolizioni non possono rimanere nei luoghi ove si compiono dette opere, ma devono essere trasportati immediatamente nei luoghi indicati dall'Autorità comunale.

2. Il trasporto deve essere eseguito con carri atti ad evitare la disseminazione e lo spolverio. 3. È vietato, in qualsiasi tempo, depositare materiali sul suolo pubblico o aperto al pubblico.

Art. 17 - Conservazione degli edifici.

1. Ogni edificio deve essere tenuto in buono stato di conservazione ed in modo da evitare la irregolare caduta delle acque piovane o deterioramenti di materiali che possono lordare il suolo pubblico.

2. Anche dal punto di vista estetico i proprietari dei fabbricati sono tenuti a rimuovere ogni causa di deturpamento dell'ambiente.

3. I proprietari sono, inoltre, responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici. 4. Uguali obblighi incombono al proprietario delle insegne. Per la tinteggiatura e la ripulitura della facciata esterna delle case si dovranno osservare le norme contenute nel vigente regolamento edilizio.

5. È vietato apporre o disegnare sui muri esterni e sulle porte, scritti, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere con colori, con matita, con carbone od altra materia, i muri delle case, le porte esterne, i monumenti ed i manufatti pubblici.

6. I proprietari dei fabbricati hanno, inoltre, l'obbligo di provvedere all'estirpamento dell'erba lungo tutto il fronte delle proprie case, lungo i relativi muri di cinta, fino alla linea esterna del marciapiede o per lo spazio di almeno un metro.

Art. 18 - Delle canne fumarie.

1. Sia nell'interno, come all'esterno delle abitazioni, non è permesso di accendere fuochi se il fumo non immette in apposita canna fumaria che sfoghi sul tetto.

2. È vietato di dare sfogo al fumo dei camini, stufe, ecc. appoggiando le relative condutture alle pareti, alle finestre ed ai muri esterni.

3. I camini devono sporgere almeno un metro dal tetto, essere di altezza non inferiore alle case contigue e superarle se servono a fucine producenti gas nocivi o fastidiosi. L'altezza minima dei camini di queste ultime sarà stabilita, caso per caso, dall'Autorità comunale.

Art. 19 - Divieto di lordare edifici ed impianti.

1. È vietato lordare e deturpare in modo qualsiasi gli edifici pubblici e privati e loro attinenze, ed i manufatti di ogni specie.

2. L'affissione dei manifesti stampati, manoscritti ecc. deve essere eseguita in conformità alle prescrizioni del regolamento sulle pubbliche affissioni.

3. È vietato arrampicarsi sui pali delle pubbliche condutture, della pubblica illuminazione, nonché sui pubblici manufatti e sulle piante.

4. Nei giorni di fiera e di mercato è vietato accostare sui pubblici monumenti, sugli infissi delle pubbliche condutture e della pubblica illuminazione, oggetti da esporsi in vendita.

Art. 20 - Ornamenti esterni dei fabbricati.

1. I vasi di fiori, le cassette, le gabbie di uccelli ed altri oggetti collocati sui davanzali delle finestre, dei balconi e delle terrazze a scopo di ornamento, devono essere convenientemente assicurati al muro,

2. Sulle finestre delle case e attinenze non possono essere esposti oggetti all'infuori di quelli che costituiscono ornamento.

Art. 21 - Dei viali e dei giardini.

1. Nei viali e giardini pubblici è specialmente vietato:

a) introdursi, nelle parti riservate ai soli pedoni, con veicoli in genere, velocipedi, carretti, cavalli ed altri animali, eccettuati i cani, i quali devono essere sempre tenuti a guinzaglio;

b) recare qualsiasi incaglio o deviare il corso dell'acqua dei rigagnoli;

c) passare o coricarsi sui siti erbosi, sedersi ai margini delle aiuole o sdraiarsi sulle panchine; d) guastare o lordare i sedili, guastare le siepi, salire sugli alberi, appendervi o appoggiarvi oggetti, scagliare contro gli stessi pietre, bastoni, e simili, guastare o staccare rami, piante, fiori, foglie, frutti; e) collocare sedie, baracche, panche, ceste ed altre cose fisse o mobili;

f) bivaccare, consumare pasti, occupare sedili se non a scopo di riposo; g) danneggiare, in qualsiasi modo, gli impianti.

2. I contravventori, senza pregiudizio delle pene sancite dal presente regolamento e di quelle comminate dalle leggi, sono sempre tenuti a risarcire i danni arrecati.

Art. 22 - Vasche e fontane.

1. È proibito gettare nelle fontane e vasche pubbliche, pietre, detriti e qualsiasi altra materia solida o liquida. È vietato valersi dell'acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente potabile. In prossimità delle fontanelle è vietato il lavaggio dei veicoli, animali, botti, indumenti e simili,

Art. 23 - Guasti ad edifici e ad impianti di pubblico interesse.

1. È vietato guastare o manomettere, in qualsiasi modo, gli edifici ed i manufatti, sia pubblici che privati, 2, È vietato recare guasti in qualunque modo alle targhe, frecce di direzione, spartitraffici relativi alla segnaletica stradale, nonché ai candelabri, lampade, condutture della luce ed a qualsiasi altro oggetto servente alla pubblica

illuminazione. È, inoltre, vietato danneggiare le condutture del gas e dell'acqua potabile od incaglierne il funzionamento.

Art. 24 - Depositi in proprietà privata.

1. Nelle proprietà private esposte alla pubblica vista, è vietato il collocamento od il deposito di qualsiasi cosa, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità comunale, nuoccia alla estetica ed al decoro della città.

Art. 25 - Collocamento di targhe o lapidi commemorative.

1. Prima di collocare monumenti, targhe o lapidi commemorative lungo le vie e sulle piazze pubbliche, è necessario ottenere l'approvazione del Sindaco, salva l'osservanza delle disposizioni di legge al riguardo, 2. A questo scopo dovranno sempre venir presentati, in tempo utile, i disegni, i modelli e le fotografie delle opere, i testi delle epigrafi e quant'altro potrebbe essere richiesto nel caso.

3. Il Sindaco, nel concedere il permesso, potrà anche riservarsi di sottoporre le opere, dopo il loro compimento, al collaudo da parte di un'apposita Commissione.

Art. 26 - Collocamento di cartelli ed iscrizioni.

1. Salve le norme del regolamento edilizio, non sarà in alcun caso consentito il collocamento di cartelli a forma di cassetta luminosa, sporgenti dal muro, né di cartelli a forma di scudo da applicarsi agli angoli dei fabbricati.

2. Il collocamento dei cartelli e delle iscrizioni di qualunque specie ed, in genere, di ogni opera esteriore a carattere permanente potrà essere vietato a tutela della bellezza panoramica e per rispetto all'arte o alla storicità dei luoghi, secondo il giudizio che esprimerà l'Autorità comunale.

3. Sulle facciate degli edifici dichiarati di importanza monumentale, anche se di semplice interesse locale, non sarà, di regola, consentita l'apposizione di iscrizioni e di insegne.

4. Tuttavia potrà concedersi, caso per caso, che l'apposizione sia fatta entro l'ambito delle luci e delle porte, o, comunque, in modo tale che armonizzi col carattere artistico del fabbricato.

5. Nei luoghi o negli edifici ricordati al comma terzo è vietata, altresì, l'affissione dei manifesti, degli avvisi od, in genere, di qualunque mezzo di pubblicità.

Art. 27 - Altri divieti.

1. Sul pubblico suolo e in luoghi abitati e frequentati è vietato soddisfare alle naturali occorrenze fuori dei luoghi a ciò destinati; introdursi o fermarsi sotto gli androni, i vestiboli, i porticati e nelle scale degli edifici pubblici e privati per ivi mangiare, bere, dormire, compiere atti contrari alla decenza pubblica.

CAPO IV DELLO SGOMBERO DELLE IMMONDIZIE E DELLA NEVE, DELL'INNAFFIAMENTO

Art. 28 - Sgombero delle immondizie.

1. La materia è compiutamente disciplinata:

- Dal vigente «Regolamento comunale per la disciplina dei servizi di smaltimento dei rifiuti» di cui all'art. 8, 2° comma, del D.P.R. 10, settembre 1982, n. 915 ed all'art. 270, 3° comma, del T,U,F.L. 14 settembre 1931, n. 1175, come ~SOSTituito con l'art. 21 dello stesso D.P.R. n. 915/1982;
- Dal vigente «Regolamento comunale per la tutela igienico-sanitaria del servizio per lo smaltimento dei rifiuti» di cui all'art. 8, 2° comma, lettera b) del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915,

Art. 29 - Sgombro della neve.

1. I proprietari di case hanno l'obbligo, per tutta la lunghezza dei loro stabili, di sgombrare dalla neve i marciapiedi per l'intera loro larghezza non appena sia cessato di nevicare.

2. È pure vietato lo scarico sul suolo pubblico della neve dei cortili. Solamente in caso di assoluta urgenza e necessità verificata dal Sindaco e sotto cautela da prescriversi, potrà venire concesso il getto della neve dai tetti, dai terrazzi e dai balconi sulle vie e piazze.

3. Gli obblighi di cui sopra incombono, altresì, in via solidale con i proprietari relativi e pel tratto corrispondente, ai titolari dei negozi, di esercizi, di bar e simili esistenti a piano terreno.

Art. 30 - Rimozione dei ghiaccio e dei ghiaccioli.

1. Nel caso di formazione di strati di ghiaccio sui marciapiedi e ghiaccioli pendenti dagli aggetti delle case nello spazio pubblico, i proprietari o conduttori delle case dovranno immediatamente rimuovere il pericolo, facendolo coprire con polvere o rompendolo o facendolo cadere.

Art. 31 - Dell'innaffiamento.

1. Nell'innaffiare i vasi da fiori posti su finestre o balconi, si deve evitare la caduta dell'acqua sul suolo pubblico o sui muri; è, perciò, necessario che gli abitanti delle case, ove detti vasi si trovano, si premuniscano di adatti accorgimenti e adottino, comunque, le occorrenti precauzioni.

CAPO V DELLA CIRCOLAZIONE

Art. 32 - Fonti normative.

1. La materia è compiutamente disciplinata;

- Dal codice della strada T,U, 8 dicembre 1933, n. 1740, per la parte rimasta in vigore;

Art. 33 - Trasporto di strumenti da taglio.

1. È vietato attraversare luoghi con falci, coltelli od altri strumenti da taglio o comunque pericolosi non opportunamente protetti allo scopo di non costituire pericolo di danni ai passanti.

2. È, in ogni caso, vietato esporre fuori dalle vetrine falci e strumenti taglienti.

Art. 34 - Trasporto di oggetti incomodi o pericolosi.

1. Il trasporto di vetri eccedenti la lunghezza di centimetri 50 deve effettuarsi in opportuni telai che ne fronteggino gli estremi,

2. Il trasporto di ferri acuminati non può effettuarsi se all'estremità non siano stati collocati gli opportuni ripari. Il trasporto di oggetti comunque pericolosi deve, in ogni caso, effettuarsi previa adozione delle opportune cautele onde evitare danno alle persone.

CAPO VI DEI DIVIETI DI PASSAGGIO - DETERMINAZIONE SPAZI PER LE FIERE

Art. 35 - Divieti di passaggio.

1, È vietato, nelle pubbliche vie e piazze;

- a) transitare spingendo avanti ruote di veicoli, cerchi, cerchioni di ferro, botti od oggetti di qualunque dimensione che si girino sul loro asse;
- b) ogni giuoco di palle, bocce ecc.;
- c) lanciare sassi, frutta od altri oggetti, anche senza intenzione d'offendere; d) innalzare palloni, aquiloni, ecc.

Art. 36 - Transito delle carovane di nomadi.

1. È fatto divieto, alle carovane di nomadi, di percorrere le vie interne dell'abitato.

Art. 37 - Sosta dei nomadi e roulotte.

1, La sosta dei nomadi o zingari nel territorio comunale potrà essere consentita negli appositi spazi stabiliti con deliberazione consiliare.

2. In assenza di questi, il Sindaco potrà autorizzare la sosta, indicando, nell'autorizzazione scritta: - il luogo in cui la sosta è consentita;
- la durata massima della sosta,

3. È vietato il soggiorno di roulotte sul suolo pubblico o privato aperto al pubblico.

Art. 38 - Circolazione e sosta delle auto-caravan.

1. Ai fini dell'applicazione delle ordinanze e degli altri provvedimenti emanati dagli enti proprietari e gestori di strade, autostrade o suoli demaniali o comunali, soggetti a pubblico passaggio, ai sensi degli articoli 3 e 4 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni, le auto-caravan sono soggette a disciplina analoga a quella concernente gli altri autoveicoli.

2. La sosta delle auto-caravan, dove consentita, sulla sede stradale, non costituisce campeggio, attendamento e simili se l'autoveicolo non poggia sul suolo, salvo che con le ruote, non emette deflussi propri, salvo quelli del propulsore meccanico, e non occupa comunque la sede stradale in misura eccedente l'ingombro proprio dell'autoveicolo medesimo.

3. La regolamentazione prevista, dal citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, in materia di accesso, circolazione, sosta e parcheggio degli autoveicoli, è estesa alle auto-caravan che possono essere oggetto di limitazioni in analogia con le altre categorie di autoveicoli.

Art. 39 - Delle fiere e dei mercati.

1. L'istituzione, il funzionamento, la soppressione, lo spostamento della data di svolgimento dei mercati o fiere locali e i canoni per la concessione del posteggio sono disciplinati dal vigente «Regolamento per l'esercizio del commercio su aree pubbliche».

Art. 40 - Bagni in luogo pubblico.

1, Coloro che volessero fare bagni in luogo pubblico dovranno indossare idonei costumi.

CAPO VII DELLA CUSTODIA E CIRCOLAZIONE DEGLI ANIMALI INCOMODI E PERICOLOSI

Art. 41 - Divieto di tenere animali.

1, Nei centri urbani non è permesso tenere o lasciar vagare animali bovini, ovini, suini, equini, ecc., né animali da cortile,

Art. 42 - Animali pericolosi.

1, Tutti gli animali di indole feroce, anche se addomesticati, o che comunque possano costituire pericolo per la pubblica incolumità dovranno:

- essere trasportati su mezzi idonei e con tutte le necessarie precauzioni;

- essere custoditi in gabbie sufficientemente solide, sempre in perfetto stato di manutenzione e comunque tali da rendere impossibile, in ogni momento, qualsiasi contatto con le persone e con gli altri animali.

Art. 43 - Della tenuta dei cani.

1, I cani vaganti ritrovati, catturati o comunque ricoverati non possono essere soppressi.

2. I cani catturati o comunque provenienti dalle strutture di ricovero non possono essere destinati alla sperimentazione.

3. I cani vaganti catturati, regolarmente tatuati, sono restituiti al proprietario o al detentore.

4. I cani vaganti non tatuati catturati nonché i cani ospitati presso le strutture di ricovero, devono essere tatuati; se non reclamati entro il termine di sessanta giorni possono essere ceduti a privati che diano garanzie di buon trattamento o ad associazioni protezioniste, previo trattamento profilattico contro la rabbia, l'echinococcosi e altre malattie trasmissibili.

5. I cani ricoverati nelle strutture di ricovero, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 86, 87 e 91 del regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni, possono essere soppressi, in modo esclusivamente eutanasico, ad opera di medici veterinari, soltanto se gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosità.

6, È inoltre vietato:

a) impedire all'accalappiacani l'esercizio delle sue funzioni e favorire la fuga dei cani;

b) aizzare i cani fra di loro o contro le persone od in qualunque modo incitarli od impaurirli se non allo scopo di difesa;

c) tenere a guardia delle case cani in libertà che abbiano l'istinto di aggredire o mordere i viandanti; d) far vagare cani non muniti di museruola (Solo i cani da caccia e accompagnati dal proprietario cacciatore durante il periodo di apertura della caccia, nelle vie di campagna, possono tenersi senza museruola).

7, I cani Bulldog e tutti gli altri cani di indole mordace, oltre la prescritta museruola dovranno essere sempre tenuti al guinzaglio.

Art. 44 - Della tenuta dei gatti.

1, Ai sensi di quanto disposto dalla legge 14 agosto 1991, n. 281, è vietato a chiunque maltrattare i gatti che vivono in libertà.

2. I gatti che vivono in libertà sono sterilizzati dall'autorità sanitaria competente per territorio e riammessi nel loro gruppo.

3. I gatti in libertà possono essere soppressi soltanto se gravemente malati o incurabili.

4, Gli enti e le associazioni protezioniste possono, d'intesa con le unità sanitarie locali, avere in gestione le colonie di gatti che vivono in libertà, assicurandone la cura della salute e le condizioni di sopravvivenza.

CAPO VIII DEI MESTIERI RUMOROSI E INCOMODI - PREVENZIONE INCENDI

Art. 45 - Definizione.

1. Sono considerate attività rumorose od incommode tutte quelle attività che richiedono l'impiego di macchine, motori o altri strumenti, anche normali che, con l'uso, recano molestia al vicinato.

2. Sono considerate, in ogni caso, «incomode», le attività che producono odori, gas, vapori nauseanti o inquinanti.

Art. 46 - Autorizzazione.

1. Chiunque intenda avviare una attività rumorosa o altrimenti incommoda, dovrà inoltrare apposita domanda al Sindaco il quale, sentita la Giunta comunale, potrà condizionare il rilascio dell'autorizzazione a particolari condizioni o non accoglierla.

2. Sull'autorizzazione dovranno essere descritti i macchinari da installare ed indicate le procedure di lavorazione, con l'avvertenza che, sia per la introduzione dei macchinari nuovi, che, per variazioni al sistema di lavorazione, dovrà essere richiesta nuova autorizzazione.

Art. 47 - Orario per l'esercizio delle attività rumorose od incommode.

1. Il Sindaco, ai sensi dell'art. 66 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, con ordinanza, potrà vietare, in determinate ore, l'esercizio delle attività rumorose od incommode.

Art. 48 - Divieto di produrre rumori e suoni molesti.

1. Sia nelle case di civile abitazione che nei pubblici esercizi, negozi e fabbriche è vietato: - produrre rumori, suoni, grida che possano recare disturbo ai vicini;

- tenere cani che, specialmente di notte, abbaiano con frequenza.

Art. 49 - Locali di pubblico spettacolo.

1. Nei locali di pubblico spettacolo (sale da ballo, cinema, ritrovi, ecc.), i suoni debbono essere attivati in modo che non siano percepibili dall'esterno.

2. Per i ritrovi e spettacoli all'aperto dovranno essere limitati, quando più possibile, disturbi al vicinato ed osservato scrupolosamente l'orario di attività.

Art. 50 - Suono delle campane.

1. Il suono delle campane è vietato dalle ore alle ore.....

2. È fatta eccezione per l'annuncio delle funzioni religiose e per le ricorrenze consuetudinarie.

Art. 51 - Prevenzione incendi.

1. Salvo quanto espressamente disposto dal T.U. delle leggi di P.S. 18 giugno 1931, n. 773 e dal relativo regolamento 6 maggio 1940, n. 635, nonché dai decreti del Ministero dell'Interno 31 luglio 1934 e 12 maggio 1937, è vietato tenere nell'abitato esplosivi ed infiammabili per l'esercizio di minute vendite senza autorizzazione della Autorità competente,

2. Tale autorizzazione è, altresì, necessaria per i depositi di gas di petrolio liquefatti, riguardo ai quali devono osservarsi le disposizioni di cui al D.P.R. 28 giugno 1955, n. 620, alla legge 21 marzo 1958, ri. 327, alla legge 28 marzo 1962, n. 169, ed al D.P.R. 12 gennaio 1971, n. 208.

3. Si richiama, inoltre, l'osservanza del disposto della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, della legge 13 maggio 1961, n. 469 e della legge 26 luglio 1965, n. 966 contenenti norme per l'organizzazione dei servizi antincendi, nonché dei DD.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 e 26 maggio 1969, n. 689 contenenti prescrizioni per la

prevenzione degli infortuni sul lavoro ed infine del decreto interministeriale 27 settembre 1965, n. 1973, che stabilisce le aziende e le industrie pericolose soggette al controllo dei Comandi provinciali dei Vigili del Fuoco.

CAPO IX NORME FINALI E SANZIONI

Art. 52 - Norme abrogate.

1, Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme con esso contrastanti,

Art. 53 - Entrata in vigore del presente regolamento.

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale di controllo (Co.Re.Co.) e la sua ripubblicazione all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi munito degli estremi della deliberazione di approvazione e del provvedimento di esame da parte del Co,Re.Co., con la contemporanea pubblicazione, all'albo pretorio e in altri luoghi consueti, di apposito manifesto annunciante la detta affissione.

Art. 54 - Pubblicità del regolamento.

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perchè ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 55 - Usi e consuetudini.

1, Per quanto non previsto dalle leggi e disposizioni vigenti e non contemplato dal presente regolamento si applicano gli usi e consuetudini locali.

Art. 56 - Sanzioni.

1, Salvo che il fatto costituisca reato e salvo i casi in cui sia stabilita una pena più grave, i trasgressori alle disposizioni del presente regolamento sono puniti con la sanzione amministrativa di cui all'art. 106 della legge comunale e provinciale, TU. 3 marzo 1934, n. 383 e successive modificazioni ed aggiunte.

2. Per l'accertamento e la definizione amministrativa delle violazioni si applicano le norme di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.